

Comune di TARSIA

Provincia di COSENZA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

PARERE N°. 19 DEL 08/11/2023	APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI ANNO 2024
---	--

L'organo di revisione economico finanziaria, nominato con deliberazione consiliare n.16 in data 30/05/2022 resa esecutiva, vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **“l'approvazione del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari anno 2024”**.

Visto l'art. 58 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale al comma 1 prevede che, *“per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione”*;

Atteso che i beni dell'ente inclusi nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare previsto dal comma 1 dell'articolo 58 del Decreto Legge n. 112/2008 possono essere:

- venduti;
- concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini;
- affidati in concessione a terzi ai sensi dell'articolo 164 del Codice dei contratti pubblici approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare, anche appositamente costituiti ai sensi dell'art. 4 e seguenti del Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla Legge 23 Novembre 2001, n. 410;

Considerato che ai sensi dell'art. 58, comma 1, ultimo periodo, del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla Legge del 6 agosto 2008, n. 133, il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari costituisce allegato obbligatorio al DUP e al bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026;

Dato atto che, relativamente all'anno 2024, vi sono immobili, appartenenti al patrimonio immobiliare non strumentale dell'Ente, da inserire nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari, per i quali è prevista l'utilizzazione, anche mediante concessione a terzi, per finalità rilevanti di interesse pubblico;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" relativo all'anno 2024, appartenenti al patrimonio immobiliare non strumentale dell'Ente, di cui alle allegate schede che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, predisposto ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge 133/2008, costituito da un elenco denominato "*Rilevazione del patrimonio immobiliare comunale non strumentale all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali - Fabbricati*", composto da n. 4 (**quattro**) schede;

Visto che tra gli immobili inseriti nel piano non vi sono tipologie di beni per i quali la Sovrintendenza deve dichiarare l'eventuale esistenza di vincoli;

Visto che gli elenchi di immobili di cui al citato piano hanno effetto dichiarativo della proprietà in assenza di precedenti trascrizioni e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del Codice Civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto, fatte salve le conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura;

stabilito che contro l'iscrizione dei beni nel Piano è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi restando gli altri rimedi di legge;

stabilito di allegare il presente atto al DUP e al bilancio di previsione **2024** e pluriennale 2024-2026 per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI I PARERI:

- **AREA AMMINISTRATIVA:** esprime parere di **Regolarità Tecnica FAVOREVOLE** ai sensi ai sensi degli artt.49 e 147 bis del Dlgs.267/2000 attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- **AREA CONTABILE:** esprime parere di Regolarità Contabile FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000.

Per tutto quanto sopra espresso,

FORMULA

parere FAVOREVOLE, ai sensi dell'articolo 239, comma I lett. b) del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 sulla
“l’approvazione del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari anno 2024”.

Reggio Calabria, li 08/11/2023

Il Revisore dei Conti

